



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2023.0009371 del 09/06/2023

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **IX**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **IV**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 16 DI INIZIATIVA CONSILIARE
“Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie”

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Baffi, Anelli, Rozza, Monti, Invernici, Bocci)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito le Commissioni consiliari **IX**, **IV** e **I** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

PROGETTO DI LEGGE N. 16

di iniziativa dei Consiglieri: Baffi, Anelli, Rozza, Monti, Invernici, Bocci

—————
“Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie”
—————

PRESENTATO IL 06/06/2023

ASSEGNATO IN DATA 09/06/2023

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **III**

CONSULTIVE **IX – IV- I**

Progetto di legge

“Istituzione del Servizio di psicologia di cure primarie”

Relazione illustrativa

Premesso che negli ultimi anni, si riscontra una crescita esponenziale di disagio emotivo, stati ansioso-depressivi, ritiro sociale e condotte a rischio nella popolazione in generale e, in particolare, nella popolazione giovanile. Tale disagio è stato rilevato - dai professionisti del settore - anche come effetto delle restrizioni adottate per contenere la pandemia da Covid-19, infatti, le limitazioni sociali, la didattica a distanza e la perdita di riferimenti concreti, hanno influito negativamente sul benessere psicologico della persona e, principalmente, dei più giovani.

Si ritiene, pertanto, fondamentale proporre l'introduzione e la messa a sistema di un servizio psicologico delle cure primarie che sia d'ausilio ai cittadini lombardi, in un'ottica di prevenzione e supporto, nonché di riduzione del rischio di cronicizzazione. Al riguardo, si evidenzia, infatti, in Italia, ad oggi, si riscontra che solo il 29% della popolazione affetta da depressione maggiore accede - entro un anno dall'esordio della patologia - a un trattamento. La possibilità di consentire l'accesso precoce alle cure psicologiche a tutti i pazienti con disagio psicologico determinerebbe una risposta efficace del servizio sanitario regionale e, conseguentemente, eviterebbe il ricorso alla prescrizione di psicofarmaci.

La presente proposta scaturisce, come risposta all'evidenza epidemiologica riscontrata di un incremento del bisogno psicologico, ma, soprattutto dalla consapevolezza della necessità di strutturare e stabilizzare un'offerta psicologica integrata nel sistema sociosanitario regionale, tempestiva, appropriata, vicina alla cittadinanza e al territorio.

Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, facilitare l'accesso all'intervento psicologico di cure primarie nell'ambito delle strutture di prossimità, tra cui le case di comunità, e assicurando un efficace coordinamento con i servizi specialistici della salute mentale e delle dipendenze e tutti gli attori del servizio sanitario regionale.

Gli interventi riferibili al servizio di psicologia delle cure primarie sono essenzialmente volti: ad azioni di prevenzione, diagnosi e intervento precoce relativamente alle forme di disagio psicologico, in fase di esordio o di minore gravità; di orientamento e accompagnamento ai servizi specialistici di secondo livello, ai servizi sociosanitari e sociali; interventi di consulenza, valutazione e supporto psicologico negli stati di sofferenza psicologica per i quali non è necessario ricorrere a interventi specialistici o alla presa in carico multidisciplinare di lungo periodo.

Per quanto sopra esposto, si evidenzia che l'introduzione del servizio di psicologia delle cure primarie, attraverso l'inserimento di almeno un professionista psicologo formato all'interno delle case di comunità e nella sanità territoriale, con la regia delle U.O. di psicologia della ASST, sia una risposta concreta ed efficace al bisogno della popolazione di accedere a prestazioni

psicologiche a bassa soglia, aumentando la capacità del servizio sociosanitario di intercettare precocemente situazioni di difficoltà e promuovendo un migliore benessere psicologico per i cittadini lombardi.

Il progetto di legge si compone di otto articoli.

L'art. 1 enuncia le finalità che il servizio di psicologia delle cure primarie intende perseguire, nello specifico, offrire un supporto psicologico tempestivo, diffuso e di prossimità nonché di sostenere e integrare l'azione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei professionisti della salute mentale e della prevenzione nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base di natura psicologica dei cittadini lombardi, favorendo lo stato di salute bio-psico-sociale. Inoltre, attribuisce alle ASST il compito di integrare l'attività del servizio di psicologia delle cure primarie nel complesso degli interventi psicologici aziendali e di gestire il coordinamento con i MMG, i PLS, i servizi specialistici della salute mentale e delle dipendenze, i consultori, i reparti ospedalieri, i servizi sociosanitari e sociali, i servizi e progetti di prevenzione universale attuati negli istituti scolastici e nel territorio.

L'art. 2 declina le aree di intervento del servizio di psicologia delle cure primarie e, al riguardo, sottolinea che lo stesso servizio opera all'interno della rete territoriale in collaborazione con il dipartimento della salute mentale e dipendenze, gli altri servizi specialistici, i MMG e i PLS, anche nelle *equipe* multidisciplinari di valutazione multidimensionale del bisogno, accogliendo gli invii di MMG, PLS e specialisti ambulatoriali che rilevino segnali di un possibile disagio psicologico nei loro pazienti.

L'art. 3 dispone in ordine all'organizzazione delle attività del servizio di psicologia delle cure primarie, prevedendo un suo stretto raccordo con il dipartimento salute mentale e dipendenze e la direzione sociosanitaria dell'ASST per quanto di specifica competenza per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e per la programmazione inerente al servizio di psicologia di cure primarie. Si stabilisce, inoltre, che le prestazioni del servizio di psicologia delle cure primarie possano essere erogate anche al domicilio della persona e attraverso la telemedicina.

L'art. 4 attribuisce ai competenti uffici del servizio sanitario regionale - che analizzano i flussi di registrazione delle prestazioni psicologiche - le attività di verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica prestata in attuazione all'articolo 1.

L'art. 5 riconosce il ruolo di attore allo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie nelle attività di prevenzione volte ad intercettare precocemente situazione di disagio psicologico e fornire interventi di diagnosi e intervento precoce. La disposizione prevede una particolare attenzione al target degli adolescenti e dei loro familiari, prevedendo per tale target un accesso rapido e diretto di diagnosi e intervento precoce, in coordinamento con i consultori ed i servizi specialistici del dipartimento della salute mentale e dipendenze.

L'art. 6 reca la clausola valutativa.

L'art. 7 contiene la norma finanziaria.

L'art. 8 dispone in ordine all'entrata in vigore.

Progetto di Legge
“Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie”

Art. 1

(Finalità del servizio di Psicologia delle cure primarie)

1. La Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, istituisce il servizio di psicologia delle cure primarie a sostegno dei bisogni assistenziali della popolazione.
2. Il servizio di cui al comma 1 ha tra le proprie finalità quelle di offrire un supporto psicologico tempestivo, diffuso e di prossimità nonché di sostenere e integrare l'azione dei medici di medicina generale (MMG), dei Pediatri di libera scelta (PLS) e dei professionisti della salute mentale e della prevenzione nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base di natura psicologica dei cittadini lombardi, favorendo lo stato di salute bio-psico-sociale.
3. In particolare, tende a:
 - a) intercettare tempestivamente iniziali segni di sofferenza psicologica;
 - b) assicurare diagnosi ed interventi psicologici precoci;
 - c) fornire consulenza e supporto alle persone e ai loro nuclei familiari;
 - d) fornire un orientamento appropriato per l'invio ai servizi specialistici della salute mentale e dipendenze, della fragilità, disabilità, cronicità, ai consultori, ai servizi sociosanitari e sociali;
 - e) erogare cure psicologiche di prossimità, ad integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari offerti in ambito distrettuale;
 - f) valutare il bisogno psicologico della persona e della famiglia al primo accesso alla PUA della casa di comunità, alla centrale operativa territoriale (COT), oppure su invio del MMG, PLS, medici specialisti ambulatoriali, servizi sociali;
 - g) fornire una valutazione neuropsicologica ambulatoriale e, al bisogno, al domicilio dell'utente fragile, disabile e anziano.
4. Le ASST, nell'ambito dell'organizzazione di cui al Titolo V della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi in materia di sanità), hanno il compito di integrare l'attività del servizio di psicologia delle cure primarie nel complesso degli interventi psicologici aziendali e di gestire il coordinamento con i MMG, i PLS, i servizi specialistici della salute mentale e delle dipendenze, i consultori, i reparti ospedalieri, i servizi sociosanitari e sociali, i servizi e progetti di prevenzione universale attuati negli istituti scolastici e nel territorio.
5. In ogni casa di comunità è garantita la presenza di almeno uno psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie a garanzia della risposta tempestiva alla domanda di assistenza psicologica espressa dalle persone e dal territorio, nella logica dell'integrazione sociosanitaria degli interventi di cui all'articolo 7, comma 16, lettera c-bis), della l.r. n. 33/2009.

Art. 2

(Aree di intervento del servizio di psicologia delle cure primarie)

1. Lo psicologo del servizio di psicologia di cure primarie, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), opera all'interno della rete territoriale in collaborazione con il dipartimento della salute mentale e dipendenze, gli altri servizi specialistici, i MMG e i PLS, anche nelle *equipe* multidisciplinari di valutazione multidimensionale del bisogno, accogliendo gli invii di MMG, PLS e specialisti ambulatoriali che rilevino segnali di un possibile disagio psicologico nei loro pazienti.

2. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie opera, altresì, in coordinamento con i servizi specialistici della salute mentale e dipendenze, dei consultori, della disabilità, fragilità, cronicità; dei servizi di prevenzione e promozione della salute; dei reparti ospedalieri e di riabilitazione; con tutte le articolazioni funzionali della ASST, i servizi sociali e gli istituti scolastici del territorio.

3. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie effettua l'attività di valutazione psicologica e di supporto psicologico alla persona e alla famiglia per le condizioni di sofferenza psicologica che si accompagnano a una patologia organica, ad eventi stressanti di vita, a crisi evolutive e del ciclo di vita, fragilità e disabilità, problematiche neuropsicologiche. Possono inoltre accedere ad interventi psicologici di diagnosi e trattamento precoce tutte quelle persone che hanno uno stato di disagio psicologico che per la tipologia o il lieve livello di gravità non necessitano di interventi multidisciplinari da parte delle *equipe* dei servizi specialistici. Lo psicologo effettua attività di diagnosi e intervento psicologico precoce per tutte quelle situazioni di disagio psicologico che, se non adeguatamente intercettate e trattate, potrebbero evolversi in psicopatologie, disturbi della condotta e dell'adattamento di livello grave o cronico.

Art. 3

(Organizzazione delle attività di psicologia di cure primarie)

1. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie si interfaccia con la direzione del dipartimento salute mentale e dipendenze e la direzione sociosanitaria dell'ASST per quanto di specifica competenza per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione, e per la programmazione inerente al servizio di psicologia di cure primarie.

2. Attraverso un accordo tra ASST ed enti locali, lo psicologo può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'ente locale, facilitando l'accesso in aree rurali, disagiate e potenziando spazi idonei per lo svolgimento di attività di prossimità.

3. Le prestazioni del servizio di psicologia delle cure primarie possono essere erogate anche al domicilio della persona e in telemedicina

Art. 4

(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica)

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1, sono effettuati dai competenti uffici del servizio sanitario regionale che analizzano i flussi di registrazione delle prestazioni psicologiche.

Art. 5

(Attività di Prevenzione)

- 1.** Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie è uno degli attori degli interventi di prevenzione selettiva e prevenzione indicata, promossi dai piani e dai programmi regionali.
- 2.** I MMG, i PLS, gli operatori che operano nella prevenzione universale possono inviare celermente la persona con segni di disagio psicologico ad una consulenza presso la casa di comunità, il distretto e le altre sedi territoriali in cui opera lo psicologo del servizio delle cure primarie.
- 3.** Una particolare attenzione è rivolta dalla psicologia delle cure primarie al target degli adolescenti e dei loro familiari, per cui è previsto un accesso rapido e diretto di diagnosi e intervento precoce, in coordinamento con i consultori ed i servizi specialistici del dipartimento della salute mentale e dipendenze.

Art. 6
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di effettiva diffusione sul territorio regionale del servizio di psicologia delle cure primarie e accesso a prestazioni di assistenza psicologica di prossimità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quale è lo stato di avanzamento nella costituzione nelle ASST della psicologia delle cure primarie;
- b) in che misura i cittadini lombardi si sono rivolti al servizio di psicologia delle cure primarie, quale è il grado di copertura delle richieste e la loro tipologia;
- d) in che misura la Regione ha finanziato le azioni per attuare la presente legge e incentivato l'offerta di prestazioni psicologiche tempestive e diffuse;
- e) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e quali le iniziative adottate per farvi fronte.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

3. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie, stimate in euro 12.000.000.00 per ciascun anno del biennio 2023-2024 si provvede nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo agli indirizzi di programmazione per la gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023- 2025.
2. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse dalla Missione 6 Componente 1 del PNRR ai sensi del D.M. 71/2022 "Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" disponibili sul bilancio regionale.
3. Per gli esercizi successivi al 2024 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell'art. 81, comma 2, Regolamento generale

PDL “Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie”

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione spesa			6 (B) copertura finanziaria		
				missione – programma	importo 2023	importo 2024	missione – programma	importo 2023	importo 2024
intervento	riferimento pdl art... comma...	spesa ex art. 22 l.r. 34/78	natura spesa Corrente/ conto capitale titolo	missione – programma	importo 2023	importo 2024	missione – programma	importo 2023	importo 2024
Istituzione Servizio di psicologia delle cure primarie		si	Corrente	Missione 13 Programma 01	12.000.000,00	12.000.000,00	Missione 13 Programma 01	12.000.000,00	12.000.000,00